

## **BGer 9C\_738/2007 vom 29. August 2008**

Bundesgericht, 2008-08-29, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger\\_9C\\_738\\_2007](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_9C_738_2007)

FR: TF 9C\_738/2007 du 29 août 2008

IT: TF 9C\_738/2007 del 29 agosto 2008

### **Erwägungen**

#### **E. 1.1**

Interposto da una parte particolarmente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica ( art. 89 cpv. 1 LTF ), il ricorso, diretto contro una decisione finale ( art. 90 LTF ) pronunciata in una causa di diritto pubblico ( art. 82 lett. a LTF ) da un'autorità cantonale di ultima istanza (art. 86 cpv. 1 lett. d LTF), è di massima ricevibile essendo stato depositato entro il termine ( art. 100 cpv. 1 LTF ) e nella forma ( art. 42 LTF ) di legge senza che si realizzi un'eccezione ai sensi dall' art. 83 LTF .

#### **E. 1.2**

Il ricorso in materia di diritto pubblico ( art. 82 LTF ) può essere presentato per violazione del diritto, conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF . Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto ( art. 106 cpv. 1 LTF ), però esamina in linea di principio solo le censure sollevate; esso non è per contro tenuto a vagliare, come lo farebbe un'autorità di prima istanza, tutte le questioni giuridiche che si pongono, se quest'ultime non sono presentate nella sede federale ( DTF 133 II 249 consid. 1.4.1 pag. 254). Inoltre, quando, come in concreto, è invocata la violazione di diritti costituzionali, a norma dell' art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina le censure soltanto se siano state motivate in modo chiaro e preciso, conformemente alla prassi precedentemente in vigore in materia di ricorso di diritto pubblico (cfr. DTF 133 II 249 consid. 1.4.2 pag. 254; 133 III 393 consid. 6 pag. 397). Il Tribunale federale statuisce di principio sulla base dei fatti accertati dall'autorità precedente (cfr. art. 105 cpv. 1 LTF ), riservati i casi previsti dall' art. 105 cpv. 2 LTF . Questa disposizione gli conferisce la possibilità di rettificare o completare d'ufficio l'accertamento dei fatti della decisione impugnata nella misura in cui lacune o errori dovessero apparire d'acchito come manifesti ( DTF 133 IV 286 consid. 6.2). Il ricorrente può quindi contestare l'accertamento dei fatti determinanti per il giudizio solo se siano stati stabiliti in violazione del diritto ai sensi dell' art. 95 LTF o in maniera manifestamente inesatta ( art. 97 cpv. 1 LTF ), vale a dire arbitraria, ciò che deve dimostrare con una motivazione conforme alle esigenze poste dall' art. 106 cpv. 2 LTF .

#### **E. 2**

Il ricorrente contesta il giudizio cantonale, oltre che per ragioni di merito, anche per motivi d'ordine formale.

#### **E. 2.1**

Lamenta segnatamente, come già in sede cantonale, una violazione del suo diritto di essere sentito per avere in particolare l'autorità amministrativa omesso di prendere posizione sulle numerose censure da lui sollevate in sede di opposizione. Fa così valere un difetto di motivazione della decisione (su opposizione) che non avrebbe potuto, a suo avviso, essere

sanato nella procedura giudiziaria cantonale.

### **E. 2.1.1**

Il diritto di essere sentito di cui all' art. 29 cpv. 2 Cost. comprende l'obbligo per l'autorità di motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di afferrare le ragioni poste a fondamento della decisione, di rendersi conto della portata del provvedimento e di poterlo impugnare con cognizione di causa, e, dall'altro, di permettere all'autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima. Ciò non significa tuttavia che l'autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla decisione ( DTF 129 I 232 consid. 3.2 pag. 236; 126 I 97 consid. 2b pag. 102; 125 II 369 consid. 2c pag. 372).

### **E. 2.1.2**

Ora, come pertinentemente osservato dal primo giudice, anche se non si è chinata sulle singole censure, l'autorità amministrativa ha sufficientemente esposto nelle 9 pagine di decisione su opposizione le ragioni essenziali che l'hanno indotta a richiedere gli interessi di mora. Il ricorrente ha potuto agevolmente comprendere la portata della decisione e impugnarla - come poi ha fatto, riproponendo le sue argomentazioni - con cognizione di causa dinanzi a un'autorità giudiziaria, quale il Tribunale cantonale delle assicurazioni, dotata di pieno potere cognitivo. In tali condizioni, non vi è spazio per ammettere una violazione del diritto di essere sentito o comunque un diniego di giustizia formale.

### **E. 2.2**

Come in sede cantonale, l'insorgente contesta pure, sempre dal profilo formale, l'agire della Cassa che avrebbe affidato la trattazione della vertenza alla medesima entità senza "controllo esterno o interno da parte di un'autorità superiore distinta o successiva all'autorità decisionale".

Per quanto accertato in maniera vincolante dal giudice cantonale, le decisioni del 5 dicembre 2006 sono state emesse dal servizio conti, mentre la decisione su opposizione è stata redatta da X.\_\_\_\_\_ (capo servizio conti, nonché funzionario incaricato), il quale l'ha firmata insieme al capo ufficio contributi Y.\_\_\_\_\_.

Per rispondere alle censure ricorsuali, va ricordato che l' art. 52 LPGA dispone unicamente che le decisioni possono essere impuginate entro 30 giorni facendo opposizione presso il servizio che le ha notificate. Una separazione personale non è per contro imposta né dall' art. 52 LPGA né da altre norme di legge, bensì può tutt'al più esserlo a seconda dell'organizzazione dei singoli assicuratori (cfr. sentenze del Tribunale federale delle assicurazioni C 6/04 del 16 febbraio 2005, consid. 4.1, e SVR 2005 AHV no. 9 pag. 30 [H 53/04], consid. 1.3.1 con riferimenti; sul tema v. inoltre Hansjörg Seiler, Rechtsfragen des Einspracheverfahrens in der Sozialversicherung [Art. 52 ATSG], in: Sozialversicherungsrechtstagung 2007, San Gallo, 2007, pag. 75 seg.). Cosa che però non si realizza nel caso di specie.

### **E. 3**

Nel merito, il ricorrente rileva sostanzialmente che l'obbligo di pagare gli interessi di mora stabiliti dall'amministrazione non si fonderebbe su una sufficiente base legale. Osserva che le disposizioni della OAVS e le direttive amministrative applicate dalla Cassa, oltre a sconfinare dalla delega di competenza concessa dal legislatore nella LAVS, sarebbero

illegali poiché statuirebbero la riscossione di interessi di mora per importi non ancora esigibili e quindi non dovuti. Ritiene inapplicabili le disposizioni in materia della LPGA, mentre invoca l'applicazione dei principi generali del Codice delle obbligazioni. Fa inoltre valere una violazione della protezione della buona fede che ravvisa nel fatto che la pronuncia impugnata istituirebbe principi contrari a quelli che lo stesso Tribunale cantonale avrebbe posto nel 2003 statuendo su un suo obbligo di pagamento di interessi di mora per tardivo versamento di contributi per gli anni 1998 e 1999. Ribadisce che non possono essergli imputati eventuali ritardi nella determinazione dei contributi definitivi (per gli anni 2001 e 2002) e che semmai c'è stata negligenza questa sarebbe unicamente imputabile all'amministrazione, la quale già nel 2002 (in relazione ai contributi del 2001) e nel 2003 (per i contributi del 2002) avrebbe dovuto essere a conoscenza del suo reddito da indipendente. Infine lamenta un eccesso e un abuso del potere di apprezzamento, rispettivamente un accertamento (manifestamente) inesatto dei fatti, di cui si sarebbe resa responsabile la Corte cantonale per avere segnatamente ommesso di richiamare l'intero incarto AVS.

#### **E. 4.1**

Gli interessi di mora in lite riguardano il periodo dal 1° gennaio 2003 al 10 novembre 2004, rispettivamente dal 1° gennaio 2004 al 12 luglio 2005, e concernono pertanto un periodo successivo all'entrata in vigore della LPGA. Contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte cantonale, non è di conseguenza più l'art. 14 cpv. 4 lett. e LAVS, abrogato il 31 dicembre 2002, a costituire la base legale formale per la riscossione degli interessi di mora in ambito AVS. Dal 1° gennaio 2003, la competenza, per l'autore dell'ordinanza, di disciplinare la questione degli interessi di mora in ambito AVS deriva dall' art. 26 cpv. 1 LPGA . Da allora, le disposizioni sugli interessi di mora si fondano direttamente su quest'ultimo articolo. Questa novità non ha tuttavia provocato effetti particolari sulla regolamentazione specifica degli art. 41bis segg. OAVS, sicché i principi sviluppati in relazione ad essi mantengono la loro validità (VSI 2004 pag. 257, consid. 1 [H 20/04]; sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni H 157/04 del 14 dicembre 2004, consid. 2; v. pure Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo 2003, n. 6 seg. e n. 27 all'art. 26).

#### **E. 4.2**

Giusta l' art. 26 cpv. 1 LPGA , i crediti di contributi dovuti o di contributi indebitamente riscossi sottostanno rispettivamente a interessi di mora o remunerativi. Per l'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS - in vigore dal 1° gennaio 2001 e applicabile per i contributi che sono dovuti dopo questa data (v. cpv. 5 Disposizioni finali della modifica del 1° marzo 2000 OAVS), come si avvera in concreto -, devono segnatamente pagare gli interessi di mora le persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente sui contributi da compensare, qualora i contributi d'acconto siano almeno il 25 per cento inferiori ai contributi effettivamente dovuti e non vengano versati fino al 1° gennaio dopo il termine dell'anno civile seguente l'anno di contribuzione, a partire dal 1° gennaio dopo tale termine.

Gli interessi cessano di decorrere in tale evenienza con il pagamento completo dei contributi ( art. 41bis cpv. 2 OAVS ; v. sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni H 106/04 del 30 dicembre 2004, consid. 3; cfr. inoltre cifra 2032 del supplemento 4 alla Circolare sugli interessi di mora e compensativi [CIM] nell'AVS, AI e IPG, valida dal 1° gennaio 2006). A norma dell' art. 42 OAVS i contributi sono considerati pagati con la ricezione del pagamento da parte della cassa di compensazione (cpv. 1; v. pure VSI 2003

pag. 143, consid. 3.3 [H 93/02], che ha decretato la legalità e la costituzionalità del disposto). Il tasso per gli interessi di mora e per gli interessi compensativi è del 5 per cento all'anno (cpv. 2). Gli interessi sono calcolati in giorni, ritenuto che i mesi interi sono calcolati come 30 giorni (cpv. 3).

### **E. 5.1**

Per quanto concerne la pretesa violazione del principio di legalità, ravvisata dal ricorrente nel fatto che la regolamentazione dell'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS non sarebbe sorretta da una sufficiente base legale, di natura formale, la censura si dimostra infondata.

### **E. 5.2**

Proprio recentemente il Tribunale federale si è occupato del tema. In DTF 134 V 202 questa Corte ha infatti statuito, a conferma della precedente prassi (VSI 2004 pag. 257), che l'art. 41bis cpv. 1 OAVS è conforme alla legge e rimane applicabile anche in seguito all'entrata in vigore dell'art. 26 cpv. 1 LPGA. Ha ricordato a tal proposito che già prima dell'entrata in vigore, il 1° gennaio 2003, della LPGA esisteva, grazie all'abrogato art. 14 cpv. 4 lett. e LAVS, una base legale formale per la percezione di interessi di mora. Per il periodo successivo, ha osservato che la LPGA non si pronuncia in nessun modo sulla scadenza dei crediti contributivi e che pertanto questo momento va determinato come prima sulla base dell'art. 41bis OAVS poiché le disposizioni esecutive della OAVS sono rimaste in vigore anche dopo il 1° gennaio 2003 (sentenza citata, consid. 3.1).

### **E. 5.3**

Per rispondere alle varie censure e perplessità espresse nel presente come peraltro pure in altri ricorsi, tuttora pendenti dinanzi a questa Corte e presentati - con argomentazioni analoghe - da alcuni liberi professionisti contro l'agire della Cassa cantonale di compensazione (procedure 9C\_623/2007, 9C\_632/2007 e 9C\_709/2007), occorre poi ricordare che, come in passato, la funzione degli interessi di mora e compensativi consiste nel compensare il fatto che in caso di pagamento tardivo il debitore può trarre un beneficio d'interesse mentre il creditore subisce uno svantaggio.

#### **E. 5.3.1**

L'UFAS rileva giustamente che lo scopo dell'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS consiste nel prevenire possibili abusi e nell'evitare che alcuni assicurati sottovalutino deliberatamente il loro reddito oppure non informino la cassa sulle variazioni considerevoli di quest'ultimo allo scopo di ridurre gli acconti da pagare e per trattenere così importi considerevoli fino al momento in cui le casse di compensazione sono finalmente in grado, sulla base delle comunicazioni fiscali, di stabilire i contributi definitivi e di chiedere quindi il pagamento della differenza. Intervallo di tempo che a seconda delle situazioni può del resto anche essere di qualche anno, come dimostra il caso - accertato in maniera vincolante dalla Corte cantonale - del Cantone Ticino durante la fase di transizione dalla tassazione fiscale biennale a quella annuale. Motivo per cui, sebbene in generale non vengano riscossi interessi moratori sulla differenza tra gli acconti e i contributi effettivi, il Consiglio federale ha introdotto la soglia del 25% per garantire agli interessi moratori la loro funzione compensatrice laddove la differenza del saldo è troppo grande. Soglia che se viene superata obbliga l'amministrazione a riscuotere gli interessi di mora in virtù della lett. f dell'art. 41bis cpv. 1 OAVS e a non applicare per contro la sua lett. e, che impone sì anche segnatamente al lavoratore indipendente il pagamento di interessi sui contributi personali da compensare, ma solo se non paga entro 30 giorni dalla fatturazione, e comunque solo a

partire da tale fatturazione (cfr. il commento alle modifiche in esame della OAVS, pubblicato in VSI 2000 pag. 107 segg., nonché CIM cifra 2031; sul significato e la portata, non vincolante per il giudice, delle direttive amministrative cfr. DTF 132 V 200 consid. 5.1.2 pag. 203; 131 V 42 consid. 2.3 pag. 45 e sentenze ivi citate).

### **E. 5.3.2**

Per quanto concerne poi la decorrenza degli interessi, l'UFAS fa pure giustamente notare che, contrariamente ai datori di lavoro, gli indipendenti non possono generalmente fissare con precisione il loro reddito durante l'anno di contribuzione in corso e fino alla chiusura dell'esercizio (che si effettua normalmente soltanto l'anno seguente quello di contribuzione). Da qui la decisione di fare decorrere gli interessi moratori solo a partire dal 1° gennaio dopo la fine dell'anno civile seguente l'anno di contribuzione per permettere ai debitori di versare i contributi supplementari dopo la chiusura dell'esercizio (VSI 2000 pag. 132).

### **E. 5.3.3**

Il ricorrente critica tra le altre cose che il sistema creato dall' art. 41bis OAVS , introducendo l'"innovazione giuridica del conteggio degli interessi moratori con decorrenza retroattiva", differirebbe radicalmente dal sistema generale dell'ordinamento giuridico svizzero che fissa la data d'inizio per la decorrenza degli interessi di mora dal momento in cui il debito diventa esigibile e che subordina tale obbligo anche alla messa in mora del debitore. Orbene, aggiunge l'interessato, in virtù di questi principi la differenza tra l'importo dei contributi d'acconto e il contributo definitivo sarebbe unicamente esigibile nel momento in cui essa viene determinata e diviene oggetto di una decisione formale. A sostegno della sua tesi invoca l'applicazione dei principi della parte generale del Codice delle obbligazioni.

A prescindere dal fatto che le condizioni per obbligare un assicurato al versamento di interessi moratori sui contributi AVS da compensare sono sufficientemente regolate dalle specifiche norme in materia e non giustificano, in assenza di lacune (che sono per contro state rilevate e colmate in DTF 129 V 345 per stabilire il termine di perenzione degli interessi di mora su contributi AVS/AI/IPG non pagati), il richiamo e l'applicazione per analogia dei principi di diritto privato (cfr. pure Kieser, op. cit., n. 8 all'art. 26, che ricorda come l'obbligo di versare interessi di mora sulla base dell' art. 26 LPGGA non è in particolare subordinato alla messa in mora del debitore), l'insorgente sembra misconoscere, da un lato, che la riscossione retroattiva di interessi moratori non costituisce una novità (v. VSI 2004 pag. 56, consid. 5.2) e, dall'altro, che in realtà né il debito contributivo né l'esigibilità dipendono dalla notifica di una fattura o da una decisione di tassazione della cassa. Il debito contributivo nasce piuttosto per legge con la realizzazione del reddito da lavoro e diventa esigibile alla scadenza del periodo di pagamento, anche se i contributi possono essere richiesti solo dopo l'assegnazione di un termine di pagamento (sentenza H 154/06 del 5 aprile 2007, consid. 6.1.1; cfr. inoltre pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni H 52/05 dell'8 agosto 2005, consid. 3.2 e 3.3).

### **E. 6**

Manifestamente infondata è quindi la censura relativa alla pretesa violazione del principio della buona fede. A torto il ricorrente si richiama alle considerazioni espresse dal Tribunale cantonale nel 2003 a motivazione di un giudizio, cresciuto incontestato in giudicato, che riguardava l'obbligo di pagamento di interessi di mora per il tardivo versamento - oltre il termine di 30 giorni impartito - dei contributi per gli anni 1998 e 1999. Orbene, il giudizio del 20 febbraio 2003 è stato reso in applicazione della lett. e dell' art. 41bis cpv. 1 OAVS e

non, come nella presente procedura, della sua lett. f, che in virtù delle Disposizioni transitorie neppure era applicabile in quella occasione, considerato che l'esame verteva su un periodo contributivo precedente l'entrata in vigore delle nuove norme dell'OAVS (VSI 2000 pag. 137). Già solo per queste considerazioni e in virtù del fatto che in caso di modifica del quadro giuridico un assicurato non può comunque prevalersi con successo di eventuali assicurazioni o di un eventuale comportamento dell'amministrazione suscettivi di fare nascere determinate aspettative, il ricorrente non può invocare il principio della buona fede per eventualmente pretendere un trattamento contrario alla legge ( DTF 130 I 26 consid. 8.1 pag. 60 con riferimenti).

## **E. 7**

Né egli può validamente liberarsi dal suo obbligo di pagamento tentando di invocare l'irreprelibilità del suo agire e addebitando all'amministrazione un comportamento negligente.

### **E. 7.1**

Innanzitutto va precisato che l'interesse moratorio non ha carattere penale e matura indipendentemente da ogni colpa. Per l'obbligo di prestare interessi di mora in ambito contributivo non è pertanto decisivo se il ritardo nella fissazione o nel pagamento dei contributi sia imputabile al contribuente oppure alla cassa di compensazione ( DTF 134 V 202 consid. 3.3.1 pag. 206 con riferimenti).

Alla luce di questa giurisprudenza, gli argomenti proposti con il ricorso sono irrilevanti. Dal momento che l'obbligo di versamento degli interessi moratori è indipendente dall'esistenza o meno di una colpa, esso si giustificerebbe anche qualora la Cassa (o l'autorità fiscale) dovesse avere - per ipotesi - trascinato in maniera dilatoria la fissazione definitiva dei contributi ( DTF 134 V 202 consid. 3.3.2 pag. 206; v. inoltre sentenza citata H 157/04, consid. 3.4.2 con riferimento a RCC 1992 pag. 177, consid. 4c). Il ricorrente avrebbe infatti potuto, durante questa attesa, fare fruttare il debito contributivo non ancora fatturato né saldato. È per contro irrilevante il fatto che durante questo tempo egli abbia effettivamente o meno tratto vantaggio in misura equivalente al tasso di interesse moratorio di legge. L'obbligo di pagamento dell'interesse si fonda infatti sulla finzione di un guadagno di interessi del contribuente e di una perdita corrispondente della Cassa. Finzione che del resto si ritrova ugualmente nell'evenienza contraria del versamento di interessi compensativi per contributi non dovuti che vengono restituiti o compensati dalle casse di compensazione ( art. 41ter cpv. 1 OAVS ).

### **E. 7.2**

Inoltre si osserva che per il chiaro tenore dell' art. 24 cpv. 4 OAVS (desumibile in tutte e tre le versioni linguistiche), i contribuenti devono - e non soltanto su richiesta come erroneamente sostenuto dall'interessato - tra le altre cose segnalare alle casse di compensazione le divergenze sostanziali dal reddito presumibile. Pertanto, se risulta che il reddito diverge sostanzialmente dal reddito presumibile, i contribuenti sono tenuti a segnalarlo alle casse di compensazione, le quali adeguano poi i contributi d'acconto ( art. 24 cpv. 3 OAVS ). In questo modo si registra una stretta relazione tra questo disposto e l'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS. Gli interessi iniziano a decorrere relativamente tardi, sicché le persone tenute a pagare i contributi possono valutare il loro reddito effettivo sulla base del bilancio di esercizio e segnalare un'eventuale divergenza alle casse di compensazione. In questo modo, i contribuenti dispongono del tempo necessario per pagare un'eventuale

differenza prima ancora che inizino a decorrere gli interessi moratori (VSI 2000 pag. 119).

### **E. 7.3**

Giustificata, poiché tiene adeguatamente conto dei contrapposti interessi e obblighi delle parti in causa, appare in questo contesto anche la decisione di subordinare l'obbligo di pagamento degli interessi moratori a un superamento sostanziale del 25%, limitandolo così alle situazioni in cui la persona interessata, come il ricorrente in concreto, deve rendersi conto della divergenza e deve quindi anche assumersi le conseguenze se, ciò malgrado, non segnala la differenza o non procede a un adeguato versamento supplementare di acconti nei termini di rispetto concessigli dall'ordinanza. Questa normativa non crea, contrariamente a quanto pretende il ricorrente, una inammissibile disparità di trattamento. Anzi, come giustamente osservato dal Tribunale cantonale, proprio la percezione di interessi moratori a fronte di situazioni come quelle in discussione tende a ristabilire la parità di trattamento tra gli assicurati e ad evitare che alcuni possano trarre ingiustificati benefici dal sistema di fissazione dei contributi.

### **E. 7.4**

L'obbligo di prestare (retroattivamente) interessi moratori ai sensi dell'art. 41bis lett. f OAVS interviene così, per quanto detto, soltanto se il contribuente - come nel caso concreto - ha mancato di segnalare tempestivamente il maggior reddito all'amministrazione ( DTF 134 V 202 consid. 3.4 pag. 206). Per contro, come ha segnalato il 28 febbraio 2007 il Consiglio federale in risposta al postulato, poi ritirato, del 18 dicembre 2006 del Consigliere agli Stati Maximilian Reimann - con il quale si chiedeva di verificare se le casse di compensazione non dovessero condonare gli interessi di mora in caso di ritardo non imputabile al contribuente (06.3736) -, se il contribuente adempie ai suoi obblighi legali, la riscossione di interessi di mora è praticamente esclusa.

Va pertanto prestata piena adesione al giudice cantonale laddove, dopo avere osservato che il ricorrente doveva disporre dei dati necessari e della possibilità concreta di trasmettere alla Cassa le indicazioni relative ai redditi definitivi conseguiti nel 2001 e nel 2002 (ben) prima che venissero emesse le due decisioni di conguaglio, ha pertinentemente concluso che se egli avesse provveduto alla loro tempestiva segnalazione, avrebbe certamente evitato di trovarsi in una situazione di mora.

### **E. 7.5**

Anche in virtù di queste considerazioni, il primo giudice, prevalendosi di un ammissibile apprezzamento anticipato delle prove, poteva lecitamente prescindere dal disporre ulteriori misure istruttorie e rifiutarsi di dare seguito alla richiesta di richiamo integrale dell'incarto AVS (v. più in generale sul rapporto tra diritto di essere sentito e diritto di offerta di prove, da un lato, e apprezzamento anticipato delle prove, dall'altro: DTF 131 I 153 consid. 3 pag. 157; 124 I 208 consid. 4a pag. 211; 122 II 464 consid. 4a pag. 469; cfr. pure SVR 2001 IV no. 10 pag. 28 consid. 4b [I 362/99]).

### **E. 8**

Ne segue che il ricorso dev'essere respinto. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico del ricorrente ( art. 66 cpv. 1 LTF ).